CAMERA DEI DEPUTATI N. 2983-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **TANASCO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 22 ottobre 1952 (*Stampato n. 2493*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CAMPILLI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LA MALFA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 ottobre 1952

—

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 30 luglio 1952, n. 1301, è stato approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna concernente la restituzione dei beni italiani in Libia, concluso a Londra, a mezzo di scambio di Note, il 28 giugno 1951; il quale Accordo prevedeva all'articolo 4 lettera *e*) che « per quanto si riferisce ai beni in Cirenaica il Governo italiano e il Governo del Regno Unito concluderanno, prima della cessazione dell'Amministrazione britannica, un Accordo allo scopo di fissare una procedura per la

presa in consegna dei beni sotto custodia che non siano stati ancora rilasciati ». A ciò è stato provveduto mediante il presente Accordo firmato a Roma il 7 novembre 1951, che si compone di uno scambio di lettere ed un allegato contenente le modalità del passaggio dell'Amministrazione dei beni suaccennati ad un Rappresentante del Governo italiano da eseguirsi non più tardi del 15 novembre 1951.

La fissazione di tale termine è stata determinata dalla opportunità di evitare che la gestione dei beni italiani andasse a finire nelle mani del Governo locale, ossia del nuovo Stato libico.

E poiché non si è potuto trovare un ente di sicuro affidamento che fosse disposto di assumere, per conto del nostro Governo e nell'interesse dei proprietari, un'amministrazione così complessa, si è dovuto procedere alla istituzione di un apposito ufficio, la qual cosa, peraltro, è stata facilitata dalle clausole contenute all'articolo 2 dell'Accordo, che consentono al nostro Rappresentante di installarsi nei locali occupati dal corrispondente ufficio inglese, di usufruire delle relative attrezzature e dei documenti raccolti, nonché di trattenere provvisoriamente in servizio gli impiegati localmente assunti dal Custode britannico, in maniera da assicurare la ininterrotta continuità dell'attività amministrativa in ordine ai beni di cui trattasi.

Particolare rilievo merita la sistemazione globale dei crediti spettanti al Governo inglese, a mente dell'articolo 3 dell'Accordo 28 giugno 1951, per rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni sofferti in seguito alla guerra dai beni immobili da restituirsi; rimborso che doveva andare a carico dei singoli proprietari in misura non superiore al 75 per cento. Con l'articolo 3 del nuovo Accordo il Governo inglese si è dichiarato tacitato di tali crediti – ascendenti a sterline egiziane 70.000 – con una somma a *forfait* di 25.000 sterline egiziane da trattenersi sui proventi esistenti in cassa che sarà trasferita all'Amministrazione italiana insieme con le proprietà considerate dall'Accordo.

Per tal modo il rimborso delle spese di ripristino che ogni singolo proprietario dovrà sostenere viene ad essere di circa due terzi inferiore alle spese sostenute dall'Amministrazione britannica; la qual cosa renderà più agevole la ripartizione del suaccennato complessivo onere di 25.000 sterline egiziane fra i titolari dei beni in proporzione alle riparazioni effettivamente eseguite nelle singole proprietà.

Si può pertanto concludere che l'Accordo rappresenta una sostanziale mitigazione dei danni sofferti dai nostri connazionali in Libia e che, anche per questo, merita la vostra approvazione.

TANASCO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord relativo ai beni italiani in Cirenaica, concluso a Roma, a mezzo scambio di Note, il 7 novembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Accordo suddetto.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.